

COMUNE DI ROGLIANO

PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 10.07.2014)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento, da parte dell'amministrazione comunale, delle spese di rappresentanza.

2. Il presente regolamento, nel garantire la trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità della gestione delle spese di rappresentanza, costituisce attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione. In particolare il presente regolamento ha lo scopo di:

- a) garantire il contenimento della spesa pubblica;
- b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
- c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza.

ART. 2 - FINALITA' DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Costituiscono "*spese di rappresentanza*" tutte le spese sostenute dall'Ente derivanti da obblighi di relazione, connesse al perseguimento dei propri fini istituzionali ed a doveri di ospitalità che consentano di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del ruolo e della presenza attiva della medesima nel contesto sociale, interno ed internazionale.

2. In particolare costituiscono spese di rappresentanza quelle sostenute in occasione di cerimonie, ricorrenze e visite di personalità o delegazioni italiane o straniere ovvero in occasione di incontri, convegni e congressi (organizzati direttamente dall'amministrazione o da altri), manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto, allo scopo di perseguire l'interesse pubblico attraverso un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare e seguire la propria azione a vantaggio della collettività.

3. Le spese di rappresentanza possono essere legittimamente sostenute nei limiti in cui esse sono idonee ad assumere una valenza rappresentativa e necessarie a perseguire le finalità di cui al comma 1, avuto riguardo per la qualità dei soggetti che esplicano l'attività e della eccezionalità della circostanza, inquadrabile al di fuori delle ordinarie ed impersonali operazioni dell'amministrare.

ART. 3 - SPECIFICAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse specifico e diretto dell'amministrazione:

- a. spese di ospitalità e offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc.) a soggetti estranei alla pubblica amministrazione investiti di cariche pubbliche o rappresentativi di istituzioni, enti, associazioni di alto rilievo sociale, politico, culturale o sportivo;
- b. colazioni di lavoro o rinfreschi, giustificate con motivazioni di interesse pubblico del Sindaco, Vice Sindaco, e Assessori delegati con ospiti che rivestono le qualifiche di cui alla lettera a).
- c. cura di allestimenti (imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali, ecc.);
- d. stampe di inviti, addobbi e impianti vari, servizi fotografici e di videoregistrazione, pranzi, colazioni, rinfreschi, trasporti, piccoli doni in occasione di cerimonie ufficiali alle quali partecipino autorità rappresentative estranee all'amministrazione comunale;
- e. forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, volumi, coppe, omaggi floreali, presenti vari, ecc.), quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune ed organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente.

- f. organizzazione di convegni, tavole rotonde, inaugurazioni, o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per colazioni e allestimenti;
- g. forme di ristoro (colazioni, pranzi, cene) finalizzate alla prosecuzione dei lavori oltre il normale orario, in occasione di riunioni con soggetti esterni all'Amministrazione;
- h. necrologi in occasione del decesso di autorità e personalità di rilievo estranee all'amministrazione comunale.

ART. 4 - SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE SPESE

Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:

- Sindaco;
- Vice-sindaco;
- assessori delegati nell'ambito delle rispettive competenze;
- Presidente del Consiglio per attività ed iniziative inerenti alla rappresentatività del Consiglio Comunale.

ART. 5 - SPESE DI RAPPRESENTANZA FUORI SEDE

1. Ai soggetti di cui all'art. 4 è consentito offrire colazioni ed omaggi anche fuori sede, in occasione di missioni o viaggi, estero compreso, nei limiti della convenienza e quando strettamente consigliati dal Protocollo.

ART. 6 - CASI DI INAMMISSIBILITA'

1. Non sono in ogni caso ammesse le colazioni di lavoro, quando i partecipanti sono tutti amministratori e/o dipendenti dell'Ente. Non possono usufruire della colazione di lavoro a carico del Comune i funzionari pubblici quando siano in missione e godano del relativo trattamento.
2. Non è ammessa la colazione di lavoro per i componenti di commissioni che percepiscono il gettone di presenza, nonché per i professionisti che eseguono prestazioni retribuite per l'Ente.

ART. 7 - SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONGRESSI E CONVEGNI.

1. In occasione di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde o manifestazioni similari, riferibili ai fini istituzionali dell'ente, è data facoltà al Comune di assumere a carico del proprio bilancio le spese relative a colazioni, rinfreschi o pranzi, nonché spese di ospitalità per illustri ospiti partecipanti provenienti dall'interno o dall'esterno, escluse, ovviamente, quelle di carattere personale.
2. Le citate spese di ospitalità potranno essere sostenute soltanto nel caso in cui esse derivino da consuetudine o da reciproco trattamento riservato ai rappresentanti dell'ente dagli omologhi enti stranieri ed italiani.
3. Le spese di cui al primo comma vanno poste a carico dei capitoli di bilancio sui quali vengono fatti gravare gli oneri connessi con l'organizzazione delle manifestazioni predette.

ART. 8 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Le spese di rappresentanza vanno poste a carico dei relativi capitoli di bilancio, denominati *"Acquisti di beni per spese di rappresentanza"* e *"Prestazione di servizi per spese di rappresentanza"* nel rispetto dei limiti finanziari stabiliti in attuazione della normativa vigente per tempo.

2. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato al dirigente / responsabile del servizio competente;
3. Le spese di rappresentanza sono liquidate dal dirigente del Servizio competente e pagate dal Servizio finanziario previa presentazione di una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, con allegata la relativa documentazione e l'evidenza della qualificazione pubblica o di rilevanza sociale del/dei destinatario/i dell'attività.
4. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal Regolamento per la disciplina dei contratti e dal Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia.
5. Nel caso in cui la spesa di rappresentanza sia sostenuta attraverso i fondi economici, la richiesta di rimborso o di emissione del buono economico all'economo deve essere accompagnata dall'autorizzazione del dirigente del servizio competente e/o da dichiarazione del soggetto ordinatore da cui emergano gli elementi di cui al precedente comma 3.
6. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti a cura del Settore amministrativo.

ART. 9 - CONCESSIONE ANTICIPAZIONI, LIQUIDAZIONI E PAGAMENTO

1. Nei casi di cui all'articolo 8, comma 5, l'Economo comunale provvede, su richiesta degli amministratori e previa autorizzazione del dirigente/responsabile del servizio, alle prenotazioni ed ai servizi di cui all'art. 3, all'eventuale concessione di anticipazioni di fondi nonché alle liquidazioni ed al pagamento delle spese di rappresentanza, nelle seguenti forme:
 - 1) rimborso al soggetto ordinatore delle spese sostenute, secondo la richiesta corredata della relativa documentazione.
 - 2) pagamento diretto all'operatore economico, su presentazione di regolare documentazione fiscale.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Economo viene dotato di un'anticipazione pari al previsto fabbisogno di un trimestre nell'ambito dell'anticipazione dei fondi economici.
3. Trova applicazione la disciplina prevista dal regolamento del servizio di economato vigente.

AR. 10 - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Le spese di rappresentanza devono essere rendicontate in apposito prospetto allegato al rendiconto di gestione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148). Entro 10 giorni dall'approvazione il prospetto deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente e trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, a cura del servizio finanziario dell'ente.